SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 15 giugno 2009, n. **61**.

Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria. *(09G0082)* . . . Pag. 1

Ministero dell'interno

DECRETO 19 gennaio 2009, n. **62**.

Regolamento di modifica al decreto 15 gennaio 2002, n. 5, recante: «Norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato». *(09G0070)* . . . Pag. 2

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 3 marzo 2009, n. **63**.

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto convenzionale tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (validità 1º gennaio 2001-31 dicembre 2005). *(09G0075)* . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelmagno e nomina del commissario straordinario. *(09A06835)* . . . Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009.

Rimozione del sindaco di Ruffano e scioglimento del consiglio comunale. *(09A06834)* . . . . Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2009.

Termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. *(09A06836)* . . . . Pag. 32

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 17 marzo 2009.

Agevolazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 103, commi 5 e 6 della legge n. 388/2000 e sospensione degli effetti del decreto direttoriale del 7 giugno 2005, di approvazione della graduatoria del III Bando e-commerce. *(09A06700)* . Pag. 33

DECRETO 7 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Camelia», in Roma. *(09A06704)* . . . . . . Pag. 34

DECRETO 7 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gamma Pulizie», in Fiumicino. *(09A06705)* . . . . Pag. 34

DECRETO 7 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gruppo Orchidea Fissa», in Bologna. *(09A06706)* . . . . Pag. 35

DECRETO 7 maggio 2009.

Scioglimento della cooperativa «Blu», in Genova, e nomina del commissario liquidatore. *(09A06707)* . . . . Pag. 35

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 29 maggio 2009.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» di Casoria, ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Castellammare di Stabia. *(09A06701)*. . . . . Pag. 36

DECRETO 29 maggio 2009.

Autorizzazione all'«Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP)» di Roma, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Varese a Milano. *(09A06708)* . . . . Pag. 37

DECRETO 29 maggio 2009.

Autorizzazione all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Caserta, un corso di specializzazione in psicoterapia. *(09A06709)* . . . . Pag. 38

DECRETO 29 maggio 2009.

Autorizzazione all'«Istituto per lo studio delle psicoterapie - Scuola di formazione in psicoterapie brevi e approccio strategico», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Vibo Valentia a Lamezia Terme. *(09A06710)* . . . . Pag. 38

DECRETO 29 maggio 2009.

Autorizzazione all'Istituto «ASPIC - Istituto per la formazione di psicoterapeuti - Scuola di specializzazione quadriennale in psicologia clinica di comunità e psicoterapia umanistica integrata», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede di Roma. *(09A06685)* . . Pag. 39

DECRETO 29 maggio 2009.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva e ipnosi» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia. *(09A06686)* . . . . Pag. 40

DECRETO 29 maggio 2009.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano (IPOL)» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia. *(09A06687)* . . . . Pag. 41

DECRETO 29 maggio 2009.

Rettifica al decreto di abilitazione dell'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale ad orientamento psicodinamico» ad istituire e ad attivare nella sede di Casapulla un corso di specializzazione in psicoterapia. *(09A06694)*. . . . . Pag. 42

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Mihai Cătălin Chermăneanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(09A06768)* . . . . Pag. 43

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 5 giugno 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Laser Lab S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(09A06813)* . . . . Pag. 43

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007. (Deliberazione n. 1/2009). *(09A06843)* . . . . Pag. 45

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 3 giugno 2009.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma Circ. Rm1 - Rm2 Civitavecchia e Velletri. *(09A06798)* . . . . Pag. 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Rilascio di exequatur *(09A06847)* . . . . Pag. 51

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento dell'8, 9 e 10 giugno 2009 *(09A06846)* . . . . Pag. 51

Ministero dell'interno:

Avviso relativo al riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi *(09A06799)* . . . . Pag. 52

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria sita nel Comune di Mantova - IES Italiana Energia e Servizi S.p.A. *(09A06738)* . . . . Pag. 52

Agenzia italiana del farmaco:

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Meningitec» *(09A06403)* . . . . Pag. 53

Banca d'Italia:

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Vesuviana, con sede in S. Giuseppe Vesuviano, in amministrazione straordinaria. *(09A06767)* . . . . Pag. 53

Commissione tributaria regionale della Sardegna:

Nomina del Garante del contribuente per la regione Sardegna *(09A06684)* . . . . Pag. 53

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Teva» *(09A06360)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Arrow» *(09A06359)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Ranbaxy» *(09A06358)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Sandoz» *(09A06357)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Hexal» *(09A06361)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Doc Generici» *(09A06362)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Ratiopharm» *(09A06363)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Nucleus» *(09A06364)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Medis» *(09A06365)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myreden» *(09A06366)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Aurobindo» *(09A06367)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Sandoz GmbH» *(09A06368)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Hexal AG» *(09A06369)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Hospira» *(09A06371)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Actavis» *(09A06370)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Cisplatino Ebewe» *(09A06372)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Metformina Teva» *(09A06373)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Subcuvia» *(09A06374)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Mylan Generics» *(09A06375)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Matrifen» *(09A06376)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Quatrofen» *(09A06377)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Sertralina Teva» *(09A06378)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Perfalgan» *(09A06379)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ultiva» *(09A06380)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ultiva» *(09A06381)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Narixfree» *(09A06382)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Myrialen» *(09A06383)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fraxiparina» *(09A06384)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famciclovir Sandoz» *(09A06385)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni dei medicinali per uso umano «Paratim» e «Carnovis» *(09A06386)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maalox» *(09A06387)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicloliq» *(09A06388)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Porostenina» *(09A06389)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eparina Sodica Athena Pharma Italia» *(09A06390)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fructo Fosfan» *(09A06391)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pipeacid» *(09A06392)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Tioredox», «Lazinax», «Traumatociclina», «Gastrostop», «Esaglut» e «Combivit» *(09A06393)*

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zalain» *(09A06394)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Setriox» *(09A06395)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levovist» *(09A06396)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin» *(09A06397)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon» *(09A06398)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Co Efferalgan» *(09A06399)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan 1G» *(09A06400)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon» *(09A06401)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Sertralina Aurobindo» *(09A06402)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 15 giugno 2009, n. **61**.

Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10, 77 e 87 della Costituzione;

Vista l'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia;

Vista la decisione 2009/88/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2008, relativa alla conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo *status* delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione militare dell'Unione europea «Atalanta»;

Vista la decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, concernente lo scambio di Lettere tra l'Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a continuare ad assicurare la piena operatività delle unità navali italiane impegnate nell'azione di contrasto della pirateria, espletata con grande efficacia e in piena aderenza agli obiettivi internazionali di prevenzione e repressione del grave fenomeno criminale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «inclusi i reati a danno dello Stato o dei cittadini italiani che partecipano alla missione di cui all'articolo 3, comma 14, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la medesima missione» sono sostituite dalle seguenti: «se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14»;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« 6-*bis*. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera *e)*, della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità telematica.».

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

09G0082

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 gennaio 2009, n. **62**.

Regolamento di modifica al decreto 15 gennaio 2002, n. 5, recante: «Norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto l'articolo 2, comma 92, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto la soppressione della qualifica di Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e delle corrispondenti posizioni di organico di livello B, nonché l'inquadramento dei dirigenti in possesso della predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007, nella qualifica di prefetto, con decorrenza 1° gennaio 2008;

Visto l'articolo 2, comma 95, lettera *f)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la sostituzione delle parole «e dai dirigenti generali di livello B» con le parole «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Visto il decreto legislativo n. 334 del 2000, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, ed in particolare l'articolo 59 che prevede l'istituzione, da adottarsi con regolamento del Ministro dell'interno, della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 2002, n. 5, recante norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dipendenti della Polizia di Stato ed in particolare l'articolo 3, comma 2, che sancisce, ai fini della regolarità delle riunioni, la necessaria presenza di almeno sette dei componenti della Commissione medesima;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 95, lettera *f)*, della legge n. 244 del 2007, la composizione della Commissione potrebbe non risultare sufficiente a garantire la validità delle riunioni;

Ritenuto di dover modificare, al fine di garantire la funzionalità della Commissione, le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto del Ministro dell'interno n. 5 del 2002, commisurando il numero legale utile ai fini della regolarità delle sedute ad una previsione frazionaria rispetto al numero dei componenti;

Udito il parere n. 4706/08 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 17 settembre 2008, le cui osservazioni sono state recepite integralmente nel presente regolamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Modifica al decreto del Ministro dell'interno 15 gennaio 2002, n. 5, recante «Norme per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dipendenti della Polizia di Stato»;

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 15 gennaio 2002, n. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per la validità delle riunioni è necessaria, di norma, la presenza di due terzi e, comunque, di almeno quattro dei componenti».

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 2009

Il Ministro: MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 1

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 1° aprile 1981, n. 121 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 92, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

«Art. 2. — 1. (*omissis*).

92. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi è garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 95 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

«Art. 2. — 1. (*omissis*).

95. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 10, commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso, per titoli ed esami, previsti dall'art. 7, comma 1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della commissione di cui all'art. 59, secondo criteri di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno";

b) all'art. 1, comma 2, le parole "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse; all'art. 2, il comma 8 è abrogato;

c) all'art. 11, comma 2, le parole "e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di libello *B)*" sono sostituite dalle seguenti "e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";

d) all'art. 13, comma 1, le parole "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello *B)*" sono soppresse;

e) all'art. 58, comma 3, le parole "e dai dirigenti generali di livello *B)*" sono soppresse;

f) all'art. 59, comma 1, le parole "e dai dirigenti generali di livello *B)*" sono sostituite dalle seguenti "e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";

g) all'art. 62, comma 3, le parole "un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello *B)*" sono sostituite dalle seguenti: "un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza"».

— Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 2000, n. 271, S.O.:

«Art. 59 *(Commissione per la progressione in carriera).* — 1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. Il suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.

2. Ai fini della progressione in carriera del personale direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali dei sanitari e dei ruoli che espletano attività tecnico-scientifca o tecnica, la Commissione di cui al comma 1, è integrata dal direttore centrale di sanità e da un dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con la qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso la direzione centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Ai lavori della Commissione partecipa, in qualità di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della sua direzione.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

6. La Commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima Commissione.

7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla Commissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2001, n. 258:

«Art. 4 *(Dipartimento della pubblica sicurezza).* — 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni ed i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:

a) Segreteria del Dipartimento;

b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;

c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;

d) Ufficio centrale ispettivo;

e) Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;

f) Direzione centrale della polizia criminale;

g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;

h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;

i) Direzione centrale dei servizi antidroga;

l) Direzione centrale per le risorse umane;

m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;

n) Direzione centrale di sanità;

o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.

Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dipendono altresì l'istituto superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato, nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.

3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, e sono assegnati secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione e un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno1982, n. 158, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 15 gennaio 2002, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 2002, n. 24:

«Art. 3 *(Attività della Commissione)*. — 1. La Commissione si riunisce sulla base dei programmi dei lavori, definito ai sensi dell'art. 5, ed in ogni altra circostanza ritenuta necessaria per lo svolgimento dei propri compiti. La Commissione è convocata dal Presidente o, in sua sostituzione, dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sette dei componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei componenti presenti. in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 15 gennaio 2002, n. 5, si vedano le note alle premesse.

09G0070

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 marzo 2009, n. **63**.

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto convenzionale tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (validità 1º gennaio 2001-31 dicembre 2005).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile ed, in particolare, gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attività tramite rapporti convenzionali;

Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8;

Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

Visti i decreti del Ministro della sanità 22 giugno 1987, n. 576, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988; 31 dicembre 1992, n. 582, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994; 29 maggio 1998, n. 227, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 1998; 23 luglio 2002, n. 206, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 2002, con i quali è stata adottata, per i trienni 1986-1988, 1989-1991, 1995-1997 e 1998-2000, la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici, specialisti e generici, operanti presso gli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria al personale navigante;

Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai medici ambulatoriali, è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti normativi ed economici dell'accordo collettivo nazionale per i medici ambulatoriali operanti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi), stipulato in data 23 marzo 2005 ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni;

Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2002, n. 206, tuttora applicata in regime di *prorogatio*, al predetto accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;

Considerato che in data 11 dicembre 2006 è stata raggiunta l'intesa con il Sindacato nazionale medici servizio assistenza sanitaria naviganti (SNAMESASN), con il Sindacato unico medici ambulatoriali italiani (SUMAI) e con lo SNUBCI Federbiologi, sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il quinquennio 2001-2005 in conformità alla predetta intesa;

Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina dei rapporti convenzionali relativi agli anni 2006-2007-2008-2009 comporta un presumibile maggior onere, a regime, di € 5.685.813,32;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 4 ottobre 2007, prot. n. 127796;

Visto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per il quale gli uffici competenti per il Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanità sono tenuti ad effettuare le visite mediche iniziali e periodiche per l'accertamento della idoneità psicofisica al volo agli aspiranti al conseguimento ed ai titolari di licenze ed attestati aeronautici;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, il quale ha espresso parere favorevole con osservazioni nell'adunanza del 3 dicembre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. DAGL/18.3.4/2008/18 in data 29 ottobre 2008;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il quinquennio 2001-2005, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 in complessive € 3.026.000,00 si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 2009

Il Ministro: SACCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 398

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI ED I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Art. 1
Campo di applicazione.

1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art.18, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dagli uffici competenti della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie (di seguito denominati Uffici SASN).

2. I relativi rapporti sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali, operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229 e dall'art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

3. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali è comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico responsabile del poliambulatorio ove operano, o in sua mancanza , dal medico responsabile territorialmente competente.

4. Ai medici generici ambulatoriali si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II del presente accordo.

5. Il presente accordo, che entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione, disciplina i rapporti sino al 31 dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla pubblicazione del successivo accordo.

Capo I
MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI

Art. 2
Conferimento dell'incarico

1. Il medico specialista di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del SASN, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale, di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, nel cui territorio di competenza insiste l'ufficio SASN - apposita domanda redatta come da modello allegato A al citato decreto.

2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente elencati nella dichiarazione stessa.

3. La domanda deve essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.

4. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritto all'Albo professionale;
b) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche principali della specialità medica interessata, previste nell'allegato A dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. Il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialità. Per la branca di odontostomatologia è titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85.

5. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.

6. Il Comitato zonale, ricevute le domande entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 30 settembre alla formazione di una graduatoria per titoli, con validità annuale per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda, dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.

7. Il direttore generale dell'azienda , ove ha sede il comitato zonale di cui all'art. 24 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ne cura la pubblicazione mediante affissione all'Albo aziendale per la durata di 15 giorni, e contemporaneamente la inoltra ai rispettivi Ordini provinciali dei medici e al Comitato zonale, ai fini della massima diffusione.

8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A/R, al Comitato zonale, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.

9. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate dal Direttore generale dell'azienda e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

11. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati ed agli uffici SASN.

12. L'Assessorato regionale alla sanità cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini interessati e al competente ufficio SASN di Napoli o di Genova.

13. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 3
Assegnazione degli incarichi

1. I provvedimenti per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, adottati dall' ufficio SASN di Genova o Napoli, nel cui territorio di competenza è ubicato l'ambulatorio SASN interessato all'assegnazione dell'incarico, previa autorizzazione del direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, vengono comunicati al Comitato Zonale competente. Il Comitato zonale medesimo provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese.

2. Gli specialisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile, entro il 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità al Comitato zonale, il quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui al successivo articolo 4 e ne dà comunicazione all'ufficio SASN competente.

3. La comunicazione dei turni disponibili può contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacità professionali. In tali casi la scelta dello specialista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacità da parte di una apposita commissione di esperti, composta da due rappresentanti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e da due specialisti designati dal Comitato zonale.

Art. 4
Modalità per l'attribuzione degli incarichi

1. Premesso che lo specialista ambulatoriale può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca medica specialistica, e che le ore di attività sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'art. 3 comma 1, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:

a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui è pubblicato il turno, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dall'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del citato accordo del 23 marzo 2005; tale priorità è valida solo per l'ambito zonale in cui il medico è titolare di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali.
b) medico generico ambulatoriale, di cui al presente accordo e medico generico ambulatoriale di cui alla norma finale n. 5 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del citato accordo del 23 marzo 2005, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta al Comitato zonale di ottenere un incarico di medico specialista nella branca corrispondente al titolo di specializzazione posseduto, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come medico generico ambulatoriale;
c) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attività ambulatoriale regolamentata dalla presente convenzione in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. c) allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 12;
d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;
e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 6;
g) titolare di incarico a tempo determinato, secondo l'ordine di precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento;
h) specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM;

i) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuità assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano.

2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla i), l'anzianità del servizio riconosciuto ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di specializzazione e, successivamente, all'anzianità di laurea.

3. Lo specialista ambulatoriale in posizione di priorità viene invitato dal Comitato zonale mediante lettera raccomandata, di cui una copia deve essere inviata all'ufficio Sasn competente di Genova o di Napoli, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico entro 20 giorni all'ufficio SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa. La formalizzazione dell'incarico dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

4. L'incarico a tempo determinato per la durata di tre mesi è conferito dall'Ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Allo scadere del terzo mese, ove da parte dell'Ufficio SASN competente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato è comunicata al Comitato zonale. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie- entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. La suddetta Direzione Generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio sasn competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato Zonale. Durante il periodo di prova di tre mesi allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico.

5. In deroga alle priorità e alle procedure di cui ai comma precedenti, qualora per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, sentiti i Sindacati firmatari del presente accordo, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti ambulatoriali che prestano servizio nella branca, semprecché il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attività professionale ai sensi del presente accordo. L'ufficio SASN competente deve comunicare al Comitato zonale, entro 15 giorni dal provvedimento, il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato.

6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate, l'ufficio SASN competente può conferire incarichi provvisori mensili ad uno specialista ambulatoriale disponibile, con priorità per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. L'incarico provvisorio mensile, eventualmente rinnovabile allo stesso sanitario, cessa in ogni caso con la nomina del titolare.

7. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo articolo 16.

8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli procede alla assegnazione dei turni a specialisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilità all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria.

9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio SASN può conferire l'incarico ad uno specialista ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente accordo.

Art. 5
Incompatibilità

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 15 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, l'incarico non può essere conferito al medico che:
a) svolga attività di medico fiduciario convenzionato con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
b) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
c) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporto di attività con società armatoriali o di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti.

2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo comporta la revoca dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del medico interessato.

Art. 6
Massimale Orario

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attività dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo, per incarichi a tempo indeterminato o per incarichi a tempo determinato.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 16 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, eventuali ritardi in entrata, nel limite massimo di 15 minuti dell'orario di accesso, potranno essere recuperati nell'arco del mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, d'intesa con il responsabile dell'ambulatorio.

Art. 7
Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico

1. Per mutate esigenze di servizio e nell'impossibilità di dare corso all'istituto della mobilità di cui al successivo articolo 11 del presente accordo, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentita la commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni, nonché al Comitato di cui all'art. 24 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005.

2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

4. La suddetta Direzione generale, sentita la commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005.

Art. 8
Cessazione e sospensione dell'incarico

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 19 e 20 e dalla norma transitoria n. 5 dell'accordo collettivo nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 20 del succitato accordo , la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentita la commissione di cui al successivo articolo 32 del presente accordo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.

Art. 9
Doveri e compiti dello specialista

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, lo specialista, per la parte di competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni:

a) collaborare, con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro;
b) svolgere attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
c) prescrivere le indagini specialistiche e le terapie di competenza, le specialità farmaceutiche ed i prodotti galenici utilizzando il ricettario in dotazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
d) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;
e) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione, sul modello predisposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente accordo, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni, è sufficiente una dichiarazione che ne attesti l'inesistenza;
f) effettuare le visite specialistiche previste per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di 1°, 2° e 3° classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e rilasciare i relativi referti;
g) collaborare con il medico responsabile del presidio ambulatoriale;
h) annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del Nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN);
i) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualità dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN;
j) svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatorii. In tale qualità dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN.

Art. 10

Provvedimenti disciplinari

1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.

2. Avverso la decisione è ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, alla suindicata Direzione generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la quale, sentita la commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente.

3. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al Comitato di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 nonché all'Ordine dei medici territorialmente competente per i relativi provvedimenti.

Art. 11

Mobilità

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall'articolo 17 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente articolo 7. Il relativo provvedimento va comunicato al Comitato di cui all'articolo 24 dell' accordo suindicato.

2. La procedura della mobilità sarà attivata ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialità abbia la minore anzianità di servizio.

3. Contro il provvedimento di mobilità è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.

5. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato di cui all'articolo 24 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.

6. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale.

7. Il provvedimento di mobilità può essere adottato anche a domanda dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di servizio.

Art. 12

Indennità di accesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, qualora il medico svolga per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennità di accesso, tale indennità sarà a carico del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi.

2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data di pubblicazione del presente accordo, non compete l'indennità di accesso al medico che risieda in un comune diverso da quello in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto.

3. Allo specialista, che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 4 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.

Art. 13

Aggiornamento e formazione professionale obbligatoria

1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo.

2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati dal Ministero medesimo, o da organizzazioni accreditate, per conto del Ministero stesso.

3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori viene applicato lo stesso trattamento previsto per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente.

4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito.

5. Le ore di corso che superano l'impegno orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 14 dell'articolo 30 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.

6. Fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, l'ufficio SASN competente può riconoscere come utile ai fini dell'aggiornamento obbligatorio, formazione permanente, nel limite massimo di 32 ore annue in proporzione a un massimale orario di 32 ore settimanali di titolarità d'incarico, la partecipazione ai corsi, purchè accreditati e inerenti l'attività svolta, organizzati dagli Ordini professionali e dalle aziende U.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso. Il suddetto limite è elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il Servizio sanitario nazionale.

Art. 14

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'articolo 41 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, nonché per l'attività di cui al punto d) dell'articolo 9 e r) dell'articolo 25 del presente accordo. La polizza è portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Art. 15

Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa

1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali, brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, fatte salve le esigenze di servizio.

2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal regolamento.

Art. 16

Sostituzioni

1. Per le sostituzioni trova applicazione l'articolo 40 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005 modificato nel primo, secondo e terzo comma come segue e con esclusione del quinto comma.

2. Per le sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni, l' ufficio SASN competente di Genova o Napoli assegna l'incarico di supplenza al medico designato dal medico titolare riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiori a trenta giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, l' ufficio SASN competente conferisce l'incarico di supplenza ad un medico comunque disponibile.

3. L'ufficio SASN competente ha, in ogni caso, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non può superare, di norma, la durata di sei mesi e non è rinnovabile.

4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 5 del presente accordo.

Art. 17

Contributo ENPAM

1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.

Art. 18

Riscossione delle quote sindacali

1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'articolo 51 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005. In particolare il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, su espressa delega dei medici interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalità che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.

Art. 19

Compensi

1. Il compenso dei medici specialisti ambulatoriali titolari d'incarico, di cui al presente accordo, disciplinato dagli articoli 8, 9 e 42 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, si articola in:
 a) quota oraria;
 b) quota variabile;
 c) aumento per rinnovo contrattuale.

A – QUOTA ORARIA

A.1 Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto mensilmente un compenso orario di euro 26,195 dal 01.01.2004, comprensivo dell'aumento di euro 0,905 di cui alla tabella C.1, punto 1) del presente articolo. Tale compenso viene incrementato di euro 0,245 per ora di incarico dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005, come da tabella C.1, punti 2) e 3).

A.2 È corrisposta inoltre una quota oraria in relazione all'anzianità di servizio maturata fino alla data del 29 febbraio 1996, pari a :
euro 0.046 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianità)
euro 0.017 per mese dal 193esimo.
A.3 Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario è maggiorato nella misura del 30 %.

Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi la maggiorazione è del 50 %.

B - QUOTA VARIABILE

B.1 A decorrere dal 01.01.2004, le quote già destinate agli specialisti ambulatoriali per attività connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto altresì conto della necessità di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai fini del perseguimento di una migliore efficacia e tempestiva assistenza al personale navigante, anche con riferimento alle prestazioni previste dal comma 1, punto B dell'articolo 42 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibili, quantificate in euro 2,485 per ora d'incarico, comprensive dell'aumento di euro 0,905 di cui alla successiva tabella C.1, punto 1). Tali quote sono aumentate di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005 come da tabella C.1, punti 2) e 3).

C – AUMENTI PER RINNOVO CONTRATTUALE

C.1 Gli aumenti per rinnovo contrattuale, da erogarsi al lordo di ogni ritenuta o contribuzione, sono i seguenti:

Decorrenza	quota oraria	quota variabile
1) Dal 01.01.2004	euro 0,905	euro 0,905
2) Dal 31.12.2004	euro 0,245	euro 0,245
3) Dal 31.12.2005	euro 0,22	euro 0,22

C.2 Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono corrisposti arretrati nella seguente misura:

Anno	Euro/ora
Arretrati 2001	0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali dell'anno 2001
Arretrati 2002	0,727 moltiplicato per il numero delle ore totali dell'anno 2002
Arretrati 2003	1,022 moltiplicato per il numero delle ore totali dell'anno 2003

Art. 20

Premio di operosità e di collaborazione

1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse Casse marittime e successivamente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall'articolo 49 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, con esclusione dei comma 6, 7, 8 e 9.

2. Il premio di operosità è calcolato sul compenso orario, di cui all'articolo 19 del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione.

3. Ai medici specialisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione di cui all'articolo 47 del suindicato accordo, con esclusione dei comma 1 e 2.

4. Il premio di collaborazione è pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all'articolo 19 del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1.

Art. 21

Trattamento economico per varie prestazioni

1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 9 e alla lettera r) dell'articolo 25 del presente accordo, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale a decorrere dal 31.12.2005:

a) visita a bordo di nave in porto: euro 17,50;
b) visita a bordo di nave in rada: euro 44,94;
c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro 96,30.

Capo II

MEDICI GENERICI AMBULATORIALI

Art. 22

Conferimento dell'incarico

1. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo delle sedi di Napoli, Genova o Trieste dell'ufficio SASN competente, in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto. Detto avviso va, altresì, pubblicato negli albi della capitaneria di porto competente per territorio e della struttura dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, dandone comunicazione all' Ordine provinciale dei medici, al Comitato Zonale competente per territorio e ai sindacati firmatari del presente accordo.

2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, all'ufficio SASN competente, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale, con espresso riferimento alle esperienze informatiche acquisite.

3. Nella domanda devono, inoltre, elencare gli incarichi professionali conferiti, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti all'albo professionale. Devono, inoltre, essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 e al decreto legislativo n. 368 del 1999, con esclusione dei medici già titolari d'incarico ambulatoriale di medicina generale negli uffici SASN. Al momento del conferimento dell'incarico, i medici stessi non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo articolo 24.

5. L'ufficio SASN competente, verificato il possesso dei requisiti richiesti, effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto Ministeriale 8 luglio 2004. (Appendice allegato B)

6. Completata la fase istruttoria, l'ufficio SASN predispone la relativa graduatoria e la trasmette al competente ufficio della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, unitamente alla copia delle domande degli aspiranti all'incarico.

7. Il direttore della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie approva la graduatoria, autorizzando il conferimento dell'incarico al medico che risulta al primo posto in graduatoria.

8. La graduatoria, che ha validità annuale, sarà pubblicata con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo e dovrà contenere, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito.

9. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati possono presentare alla direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie un'istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, motivando analiticamente la richiesta. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza il direttore della direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie emette provvedimento definitivo, dandone comunicazione all'ufficio sasn competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. In caso di accoglimento dell'istanza, il direttore riformula la graduatoria che sarà pubblicata con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

10. L'incarico è conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dal medico con la dichiarazione di accettazione delle norme che regolano l'incarico, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

11. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 24 del presente accordo e il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda.

12. L'incarico è conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico.

13. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende conferito a tempo indeterminato.

14. Contro il provvedimento di mancata conferma, è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

15. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

16. La suindicata direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta gironi dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.

17. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza del riesame del medico sostituito.

18. In attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali può conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori.

19. La procedura, di cui al presente articolo, non si applica nei casi previsti al comma 1 del successivo articolo 27.

20. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si dovessero rendere vacanti e che non sia stato possibile attribuire con la procedura di cui al comma 1 del successivo articolo 27, vanno attribuite, con la procedura di cui al presente articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera da garantire la maggiore funzionalità del servizio, assicurando che uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.

Art. 23

Massimale orario e limitazioni

1. L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a 38 ore settimanali e può essere espletato presso più ambulatori SASN.

2. L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile, svolta in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario di 38 ore settimanali.

Art. 24

Incompatibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico non può essere conferito al medico che:

a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;
b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
d) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attività con società armatoriali o di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti;
e) svolga attività di medico fiduciario per conto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
f) svolga attività specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o delle aziende U.S.L.;
g) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o con le aziende U.S.L.;
h) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 257 del 1991 e n. 368 del 1999.

2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo comporta la revoca dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del medico interessato.

Art. 25

Compiti del medico generico

1. Nello svolgimento della propria attività ambulatoriale il medico generico assicura i seguenti compiti e funzioni:

a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura;
b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
d) prescrive le specialità medicinali, i prodotti galenici e i presidi sanitari;
e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi;
f) effettua le visite preventive di imbarco, eventualmente anche a bordo della nave, le visite periodiche di idoneità alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea e formula il relativo giudizio medico legale;
g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;
h) rilascia la certificazione ai fini della idoneità alla navigazione;
i) effettua visite di controllo e visite ispettive;
l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN);
m) partecipa a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto l;
n) collabora con il medico responsabile del poliambulatorio;
o) può svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualità dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN;
p) può svolgere su richiesta del direttore dell'ufficio SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatorii. In tale qualità dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN;

q) svolge attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
r) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;
s) effettua le visite medico generiche di 1°, 2° e 3° classe per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e rilascia la relativa certificazione medico legale;
t) partecipa alle sedute della commissione medica di 1° grado. Per tale attività è equiparato al medico fiduciario;
u) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario;
v) inoltra all'ufficio SASN competente per territorio entro il 15 febbraio di ciascun anno una dichiarazione dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto, comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto con impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni, è sufficiente una dichiarazione che ne attesti l'inesistenza.

Art. 26

Medico responsabile di poliambulatorio. Nomina – compiti – compenso.

1. Per ciascun poliambulatorio SASN, nel quale sia addetto una pluralità di sanitari e laddove non sia in servizio un dirigente medico, il direttore del SASN competente può nominare un medico ambulatoriale, generico o specialista, quale responsabile sanitario dell'ambulatorio.

2. L'incarico di responsabile del poliambulatorio è conferito con provvedimento del direttore dell'Ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita firmata per accettazione dell'incarico e dei compiti di cui al successivo comma 3. L'incarico ha durata annuale, tacitamente rinnovabile, salvo revoca del direttore dell'ufficio SASN o rinuncia del medico nominato, da comunicare almeno un mese prima della scadenza.

3. Il medico responsabile del poliambulatorio dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN competente e svolge funzioni di coordinamento operativo, con attribuzione dei seguenti compiti:
a) Vigilanza sulla legittimità e congruità delle prestazioni, sia sanitarie che medico legali, erogate nella struttura;
b) Vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico-sanitario dei servizi sanitari del poliambulatorio;
c) Formulazione di proposte alla Direzione sanitaria di competenza, per la migliore organizzazione del poliambulatorio;
d) Vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico sanitario delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate;
e) Trasmissione dei dati statistici relativi alle attività sanitarie da inviare mensilmente o su richiesta alla direzione sanitaria di competenza;
f) Proposte di potenziamento di turni di medicina generale o specialistica o di eventuali istituzioni di nuove branche specialistiche;
g) Segnalazione dei marittimi alla Commissione medica permanente di 1° grado, su proposta del medico curante;
h) Disposizione di visite fiscali di controllo al domicilio del personale navigante in malattia;
i) Verifica dell'osservanza dell'orario di servizio dei medici e del personale sanitario non medico, d'intesa con il responsabile amministrativo;
l) Disposizione del prolungamento di orario, con relativa richiesta di autorizzazione, dei medici e del personale sanitario non medico, qualora sia necessario, occasionalmente e per esigenze di servizio, prolungare l'orario di attività;
m) Cura dei rapporti in materia sanitaria con strutture esistenti sul territorio.

4. Al medico, incaricato quale responsabile del poliambulatorio, spetta una indennità mensile di coordinamento, rapportato al numero di unità di personale sanitario del poliambulatorio, secondo la seguente tabella:

FINO A 10 UNITA'	€. 100,00
DA 11 A 20 UNITA'	€. 200,00
OLTRE 20 UNITA'	€. 300,00

5. I medici responsabili, in servizio alla data del 31 dicembre 2005, vengono confermati nella loro funzione, e l'indennità di cui sopra spetta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo.

Art. 27

Aumento orario - Assegnazione di ore di turni vacanti - Istituzione di nuovi turni

1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Ufficio SASN competente – prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianità di servizio o in subordine secondo l'anzianità di laurea, i medici titolari di incarico nell' ambulatorio SASN medesimo e successivamente i medici in servizio presso gli ambulatori SASN nell'ambito della provincia, conferendo l'aumento di orario.

2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilità al conferimento di ore o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dal precedente articolo 22.

3. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si dovessero rendere vacanti vanno attribuite con la procedura di cui al presente articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera da garantire la maggiore funzionalità del servizio, assicurando che uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.

Art. 28

Riduzione o soppressione dell'orario– Revoca dell'incarico.

1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo articolo 29, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, sentita la commissione di cui all'art. 32 del presente accordo può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno 45 giorni.

2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

4. La suindicata direzione generale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 32, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.

Art. 29

Mobilità

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, può disporre provvedimenti di mobilità in analogia a quanto previsto dall'articolo 11 del presente accordo anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente articolo 28.

2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 del richiamato articolo 11.

3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.

Art. 30

Compensi ed indennità

1. Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali del capo I del presente accordo.

2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 24 dicembre 2003 n. 399.

3. Per l'indennità di accesso trova applicazione l'articolo 12 del presente accordo.

Art. 31

Contributo Enpam

1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17 del presente accordo.

Art. 32

Commissione Consultiva Centrale

1. Presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, è istituita, con decreto del Direttore della suindicata direzione, una commissione consultiva composta da:

a) due funzionari del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
b) tre medici ambulatoriali indicati dai sindacati che hanno sottoscritto la presente intesa, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentatività in base alle deleghe conferite dai propri iscritti.

2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

3. La suindicata commissione è presieduta dal Direttore generale delle risorse umane e professioni sanitarie o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta la decadenza da componente della commissione.

5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale è sostituito dal supplente.

6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

7. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'articolo 10, comma 2, prevale la proposta più favorevole al ricorrente.

8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.

10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, può sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso.

11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).

Art. 33

Esercizio del diritto di sciopero – Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ad integrazione del comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della legge n. 146 del 1990, articolo 2, comma 2, le seguenti prestazioni medico legali:
   a) visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati;
   b) visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco;
   c) visite periodiche di idoneità alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza;
   d) visite preventive d'imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.

Art. 34

Oneri di spesa

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono valutati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 in complessive € 3.026.000,00 si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Norma transitoria n. 1

I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico.

Norma finale n. 1

Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 32 del presente accordo, è confermata in carica la commissione di cui all'articolo 32 dell'accordo reso esecutivo con decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 227.

Norma finale n. 2

Le parti rinviano ad una successiva contrattazione la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei programmi e progetti finalizzati previsti dall'art. 31 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, per quanto applicabili all'attività dei medici generici e specialisti ambulatoriali dei SASN e compatibilmente con le risorse finanziarie.

Norma finale n. 3

I medici ambulatoriali, titolari di un incarico di medicina generale e specialistica alla data di pubblicazione del presente accordo, conservano i due incarichi e possono partecipare all'attribuzione dei turni vacanti o aumenti di orario con il rispetto del massimale orario di cui all'art. 23 del presente accordo.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dal presente accordo o dall'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo in data 23 marzo 2005, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche su richiesta di parte sindacale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti prendono atto della dichiarazione congiunta resa in occasione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, approvato con decreto ministeriale del 30/12/2005 n. 302 e riconoscono l'impossibilità a procedere alla trattativa congiunta del personale sanitario medico e non medico (altre professionalità) per le diverse scadenze contrattuali. (Il contratto dei medici ambulatoriali sasn, di cui al presente accordo, scade il 31/12/2005; il contratto delle altre professionalità scade il 31/12/2006). Si impegnano a procedere alla trattativa congiunta per gli aspetti giuridici ed economici in occasione del prossimo rinnovo contrattuale dei medici ambulatoriali che operano negli uffici SASN.

ALLEGATO *A*

APPENDICE

DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA
art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed i medici ambulatoriali specialisti operanti negli ambulatori dei SASN.

Bollo

AL COMITATO ZONALE DI..................................

Il sottoscritto Dott...................…………, nato a..(prov…......)
il................................ M__ F___ Codice
Fiscale……………………………………………………..
Comune di residenza...(prov...........)
Indirizzo Via ……...................n………..Cap............. telefono.......................
Recapito professionale nel Comune di………………………(prov……)
Via……………………n………..Cap……………telefono…………………………….

Chiede di essere incluso nella graduatoria

- secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali.

di....................................per i medici specialisti ed odontoiatri

a valere per l'anno…………., relativa alla Provincia di.............................
nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale.

A tale fine acclude alla presente la seguente documentazione:
a) autocertificazione informativa
b) n…………documenti relativi ai titoli in suo possesso, valutabili ai fini della graduatoria predetta e specificati nel prospetto interno.

Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:
la propria residenza
il domicilio sottoindicato:
c/o…………………………………..Comune………………………Provincia……………..indirizzo
……………………………………………….n…………………CAP……………….

Data………………………………..Firma per esteso……………………………………

Avvertenze importanti

- I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con le norme sull'imposta di bollo e le disposizioni di legge vigenti.
- Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, la documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione e non si terrà conto di quella dalla quale non è possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dall'aspirante.
- Se la domanda e' presentata personalmente al competente ufficio del Comitato Zonale, la firma deve essere apposta all'atto della sua presentazione, avanti al dipendente addetto a riceverla. Se, viceversa, la domanda e' presentata da un terzo o inviata per posta, deve essere già sottoscritta dall'interessato ed accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

ALLEGATO *B*

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DEL PRESENTE ACCORDO.

A - Titoli accademici e di studio (punteggio massimo p. 10)

Titolo	Punteggio
1) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode	p. 1,00
2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109	p. 0,50
3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104	p. 0,30
4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica e spaziale:	
per ciascuna specializzazione	p. 3,00
5) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni:	
per ciascuna specializzazione o libera docenza	p. 2,00
6) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni:	
per ciascuna specializzazione o libera docenza	p. 0,50
7) attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e delle corrispondenti norme del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368	p. 2,00

B - Titoli di servizio (punteggio massimo p. 35)

Titolo	Punteggio
1) attività di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN:	
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno	p. 0,50
2) attività di sostituzione di medico generico presso un ambulatorio di cui al punto 1) per ogni mese di attività, frazionabile per giorno	p. 0,40
3) attività di medico specialista presso un ambulatorio di cui al punto 1), di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare:	
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno	p. 0,30
4) attività di medico fiduciario di controllo o di medico supplente dei medici di cui al punto 3):	
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno	p. 0,20

5) attività di sostituzione di medico fiduciario di controllo:	
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno	p. 0,10
6) attività di titolarità o di sostituzione di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 o di attività di medico presso strutture sanitarie pubbliche:	
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno	p. 0,05
7) attività di servizio come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche:	
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno	p. 0,05
8) servizio militare di leva in qualità di ufficiale di complemento per un massimo di 12 mesi:	
per ogni mese di attività, frazionabile per giorno	p. 0,05

C - Pubblicazioni, Curriculum formativo e professionale, titoli vari (punteggio massimo p. 5)

Le pubblicazioni, il curriculum formativo e professionale (partecipazioni a convegni, congressi, seminari ecc..), nonché i titoli non valutabili nei precedenti punti A e B saranno valutati con un punteggio massimo di punti 5. Nel caso in cui due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sarà conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.

FIRMATO:
Per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: Dr. LEONARDI Giovanni

Per i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:
SUMAI: (firmato)
SNUBCI - Federbiologici: (firmato)

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 37, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente «Istituzione del servizio sanitario nazionale»:

«3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale.».

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale è stato previsto che il Ministero della sanità può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:

«Art. 6 *(Assistenza nel territorio italiano)*. — Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.

Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità provvedono:

a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti;

b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonché alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto *a)* per gli aeronaviganti;

c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.

Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.

Gli uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano.

Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.

Il Ministero della sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonché con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale.

Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.».

«Art. 12 *(Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime)*. — I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanità d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanità o presso le unità sanitarie locali.

Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanità si applicano le norme dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663 , convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonché con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanità o alle unità sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«7. Restano salve le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, concernente «Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213»:

«Art. 27 *(Visite mediche)*. — 1. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze ed attestati aeronautici devono sottoporsi a visita medica tendente ad accertare la loro idoneità psicofisica, o la persistenza di tale idoneità. La visita è effettuata presso uno degli Uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità - Servizio assistenza sanitaria al personale navigante, o presso uno degli Istituti medico legali dell'Aeronautica militare o presso altri qualificati organi sanitari, autorizzati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro della difesa.

2. Gli aspiranti al conseguimento ed i titolari di licenze od attestati devono fornire ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità psicofisica.

3. Gli organi sanitari possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini dell'emissione del predetto giudizio, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purché questi vi acconsenta.

4. Gli esami medici devono essere condotti in conformità ai requisiti psicofisici fissati dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) ed approvati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello della sanità, sentito il Ministro della difesa.».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per

l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»:

«1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali.".».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 6 del decreto Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

«Art. 48 *(Personale a rapporto convenzionale)*. — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore

dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1976, n. 289.».

— Per il testo dell'art. 18, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

«1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29];

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.».

09G0075

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelmagno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castelmagno (Cuneo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 8 aprile 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelmagno (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelmagno (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona dei sig. Luigi Giraudo.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare dell'8 aprile 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 19402/XIII.3/AREA II del 29 aprile 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelmagno (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco D'Angelo.

Roma, 15 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06835

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009.

Rimozione del sindaco di Ruffano e scioglimento del consiglio comunale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il sig. Luigi Nicola Fiorito è stato eletto alla carica di sindaco del comune di Ruffano (Lecce) nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005;

Considerato che i pregiudizi e i procedimenti penali che gravano sul suddetto amministratore nonché la condotta complessivamente tenuta dal medesimo hanno ingenerato nella comunità di Ruffano una situazione di tensione che espone l'ordinata e civile convivenza a gravi rischi di turbativa e minaccia la sicurezza delle istituzioni locali;

Viste le condizioni di fatto lesive degli interessi della comunità territoriale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, altresì, che ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la rimozione del sindaco integra una delle fattispecie dissolutorie del consiglio comunale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Luigi Nicola Fiorito, sindaco del comune di Ruffano (Lecce), è rimosso dalla carica elettiva.

Art. 2.

Per effetto della disposizione di cui al precedente art. 1, il consiglio comunale di Ruffano (Lecce) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il sig. Luigi Nicola Fiorito è stato eletto sindaco del comune di Ruffano (Lecce) nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005.

Una serie di situazioni e circostanze, riconducibili direttamente o indirettamente alla condotta del predetto amministratore o alla sfera delle sue relazioni, ha determinato, nella comunità locale, un potenziale pericolo per l'ordinata e civile convivenza e una sospetta illegalità nell'attività amministrativa dell'ente locale, foriera di pericolo per la sicurezza e la credibilità delle istituzioni, che adombrano una concreta minaccia per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la cui tutela è compito primario dello Stato ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112.

Invero, accertamenti condotti dalle forze dell'ordine e che hanno portato all'avvio di una significativa vicenda penale hanno evidenziato la posizione dominante dell'amministratore in argomento nell'ambito di un macchinoso sistema affaristico, nel quale i poteri derivanti dalla carica elettiva vengono strumentalizzati per fini non conformi ai pubblici interessi. A ciò aggiungasi il coinvolgimento dello stesso sindaco in un procedimento penale per reati ambientali, insieme ad un personaggio di spicco della locale criminalità organizzata, correo in azioni di rapina, porto illegale di armi ed altro, oltre che personalmente autore di condotte intimidatorie e violente a danno di esponenti proprio dell'amministrazione comunale di Ruffano.

Inoltre, numerosi sono i pregiudizi e le pendenze penali che vedono coinvolto il sindaco dell'ente, anche per ipotesi di reato particolarmente gravi, quali corruzione, abuso d'ufficio, minaccia, falsità in atti e violazione della normativa urbanistica.

In particolare, dalla recente sentenza di condanna in primo grado riportata dall'amministratore per l'ipotesi di reato di minaccia aggravata si intravede l'incapacità dello stesso, cui fanno capo precisi doveri di equilibrio ed imparzialità, di gestire i rapporti, anche all'interno della struttura organizzativa funzionale all'espletamento dell'incarico sindacale, utilizzando le normali regole di dialettica democratica, con il grave rischio di compromettere visibilmente il buon andamento dell'attività amministrativa del comune di Ruffano.

Gli elementi riferiti, considerati complessivamente e nelle loro reciproche interazioni, evidenziano un quadro di grave ed insostenibile degrado della rappresentanza elettiva nel comune di Ruffano, che alimenta un pericoloso disimpegno della cittadinanza nei riguardi dei doveri di partecipazione alla vita istituzionale dell'ente.

In questo contesto, le condizioni irrinunciabili della salvaguardia dell'ordine pubblico, che dovrebbero poter trovare nel sindaco un preciso punto di riferimento, appaiono direttamente minacciate, per i reiterati comportamenti, alcuni dei quali già sanzionati definitivamente in sede penale ed altri, più gravi, attualmente al vaglio della stessa magistratura penale, che sembrano tali da mettere a rischio il tranquillo e ordinato svolgersi della vita dei consociati.

Pertanto, risultando il quadro ambientale locale gravemente compromesso ed anche per evitare ulteriori pregiudizi, si ritiene che nella fattispecie ricorrano gli estremi per far luogo all'adozione della misura di rigore nei confronti del sindaco del comune di Ruffano, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del citato decreto legislativo, la rimozione del sindaco comporta, necessariamente, lo scioglimento del consiglio comunale, e considerato che i suddetti provvedimenti costituiscono due aspetti inscindibili del medesimo procedimento, si ritiene che i medesimi debbano essere adottati contestualmente con un unico decreto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si dispone la rimozione del sindaco del comune di Ruffano (Lecce) e, per l'effetto, lo scioglimento del relativo consiglio comunale.

Roma, 27 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06834

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2009.

Termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardante i termini di versamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato approvato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 ottobre 2007 di approvazione dei nuovi modelli di versamento «F24» ed «F24 accise» per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, concernente la razionalizzazione dei termini di versamento;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente gli studi di settore;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali, dei servizi, del commercio e delle manifatture;

Considerata l'opportunità di differire i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2009

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e da quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 291

09A06836

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 marzo 2009.

Agevolazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 103, commi 5 e 6 della legge n. 388/2000 e sospensione degli effetti del decreto direttoriale del 7 giugno 2005, di approvazione della graduatoria del III Bando e-commerce.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'art. 103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che tra l'altro, prevede la concessione e la liquidazione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico;

Vista la convenzione del 27 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, che regola i rapporti inerenti lo svolgimento del servizio aggiudicato mediante gara per licitazione privata indetta con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 13 marzo 2001, serie S 50, al Gestore costituito dal Raggruppamento temporaneo di imprese composto da MCC S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A. ed IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A. (nel seguito chiamato Gestore);

Vista la circolare del Ministro delle attività produttive, attualmente Ministro dello sviluppo economico, dell'8 ottobre 2004, n. 1253707, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 22 ottobre 2004;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 7 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 2005 - serie generale - n. 152, di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 103, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del 3 agosto 2005, con il quale sono state impegnate le risorse per i progetti di cui al decreto del 7 giugno 2005, limitatamente alle prime 601 imprese in graduatoria;

Visti il decreto direttoriale del 20 dicembre 2005 e il successivo decreto dirigenziale del 27 marzo 2006, con i quali, a fronte di nuove risorse disponibili, veniva approvato lo scorrimento della graduatoria del 7 giugno 2005, fino a comprendere 33 nuove imprese;

Considerato che, in base a quanto stabilito al paragrafo 5.1. della circolare del Ministro delle attività produttive, attualmente Ministro dello sviluppo economico, dell'8 ottobre 2004, n. 1253707, il completamento del progetto è stato stabilito nel limite massimo di 12 mesi dalla data di prenotazione delle risorse e, in base a quanto stabilito al paragrafo 5.4. della stessa circolare, la presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione delle agevolazioni non oltre i tre mesi dalla data termine del progetto;

Considerato che il Gestore, in data del 19 settembre 2007, ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma, per irregolarità relative alla gestione degli incentivi concessi ai sensi della legge n. 388/2000, art. 103, commi 5 e 6 (progetti e-commerce e quick-response);

Considerato che è stata aperta un'inchiesta da parte dell'Autorità giudiziaria inquirente di Roma la quale ha disposto il sequestro di tutta la documentazione relativa alla vicenda;

Considerato che attualmente la predetta indagine è ancora in corso e che la documentazione relativa, tra l'altro, ai progetti di cui al III Bando della legge n. 388/2000 è nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria;

Considerato che, sino alla definizione della posizione di tutte le operazioni sottoposte ad indagine penale, il Gestore non può procedere all'eventuale rettifica della graduatoria a suo tempo approvata, né alla definitiva convalida delle risultanze istruttorie relative alle domande di fruizione;

Considerato che l'art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990 conferisce alla Pubblica amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari;

Considerato l'art. 21-*quater*, comma 2, della legge n. 241/1990 il quale dispone che l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario;

Considerato che i tempi dell'accertamento delle vicende giudiziarie si sono prolungati rispetto a quanto originariamente previsto;

Considerata la gravità degli eventi a seguito dei quali è stata avviata la predetta indagine da parte dell'Autorità giudiziaria;

Visto che a tutt'oggi le indagini non sono ancora terminate e, pertanto, occorre attendere la relativa chiusura per poter procedere all'erogazione di ulteriori contributi ai sensi della legge n. 388/2000, III Bando; ciò, al fine di evitare il recupero successivo dei contributi medesimi nel caso sopravvengano, a seguito dello sviluppo delle indagini, motivi di revoca;

Ritenuto che l'interesse pubblicistico all'accertamento giudiziario dei fatti dai quali potrebbero scaturire ipotesi di reato è sovraordinato rispetto all'interesse privato alla percezione del contributo;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopraindicati, prevedere una sospensione delle attività di valutazione istruttoria delle dichiarazioni-domanda di fruizione presentate al Gestore e delle conseguenti erogazioni delle agevolazioni spettanti, per un periodo di 18 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Decreta:

Articolo unico

1. Per i motivi di cui alle premesse, gli effetti del decreto del direttore generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese del 7 giugno 2005, di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili, così come modificato dai successivi decreti del 20 dicembre 2005 e del 27 marzo 2006 di scorrimento della graduatoria, e tutti gli atti conseguenti, sono sospesi ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge n. 241/1990, per un periodo di 18 mesi decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per il medesimo periodo di 18 mesi sono sospese le valutazioni istruttorie delle dichiarazioni-domanda di fruizione delle agevolazioni da parte del Gestore, comprese negli atti conseguenti al decreto di cui al punto 1).

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto e la registrazione, e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché sui siti Internet del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore MCC S.p.A.

Roma, 17 marzo 2009

Il direttore generale: ESPOSITO

09A06700

DECRETO 7 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Camelia», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2005 con il quale la Società Cooperativa «Camelia» con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Sandro Forlingieri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 10 giugno 2008 con la quale viene comunicato il decesso del commissario liquidatore dott. Sandro Forlingieri;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Anastasia Formichetti nata a Verona il 27 ottobre 1972, con studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 2, è nominata commissario liquidatore della Società Cooperativa «Camelia» con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 12 aprile 2005, in sostituzione del dott. Sandro Forlingieri deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06704

DECRETO 7 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gamma Pulizie», in Fiumicino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale la Società Cooperativa «Gamma Pulizie» con sede in Fiumicino (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Sandro Forlingieri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 10 giugno 2008 con la quale viene comunicato il decesso del commissario liquidatore dott. Sandro Forlingieri;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Anastasia Formichetti nata a Verona il 27 ottobre 1972, con studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 2, è nominata commissario liquidatore della Società Cooperativa «Gamma Pulizie» con sede in Fiumicino (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 febbraio 2005, in sostituzione del dott. Sandro Forlingieri deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06705

DECRETO 7 maggio 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gruppo Orchidea Fissa», in Bologna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2008 con il quale la Società Cooperativa «Gruppo Orchidea Fissa» con sede in Bologna, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gianni Berton ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 giugno 2008 con la quale il dott. Gianni Berton rassegna le proprie dimissioni dall'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Osti nato a Sasso Marconi (Bologna) il 6 settembre 1941, con studio in Bologna, via Guerrazzi n. 1/A, è nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa «Gruppo Orchidea Fissa» con sede in Bologna, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 10 aprile 2008, in sostituzione del dott. Gianni Berton dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06706

DECRETO 7 maggio 2009.

Scioglimento della cooperativa «Blu», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della revisione in data 11 gennaio 2008 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Visto l'esito degli accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art.2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Blu» con sede in Genova, costituita in data 4 febbraio 2002, con atto a rogito del notaio dott. Lorenzo Anselmi di Genova, n. REA GE-398142, codice fiscale 01288480997 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Piera Poillucci, nata a Imperia il 21 febbraio 1966, con studio in Imperia, Grattacielo A. Doria, via Don Abbo n. 12/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A06707

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 maggio 2009.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» di Casoria, ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Castellammare di Stabia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il decreto in data 20 marzo 1998 con il quale l'istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» è stato autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli corsi di formazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» nella sede principale di Napoli, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001 con il quale è stato autorizzato il trasferimento della sede principale a Casoria (Napoli);

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Castellammare di Stabia - via Ponte Persica, 14, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso, per ciascun anno, pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'8 maggio 2009, dopo aver preso in esame la documentazione presentata, con particolare riguardo al programma formativo, all'articolazione didattica e alla docenza impegnata nelle diverse attività, comparativamente con quanto si svolge nella sede principale, ha espresso parere contrario al riconoscimento della sede periferica, rilevando in particolare che si riscontrano discrepanze tra il programma didattico della sede principale e quello della sede secondaria, che non è possibile evincere dai documenti presentati il carico didattico e l'attribuzione degli insegnamenti ai vari docenti rendendo impossibile la valutazione della sede periferica, ed infine che nello specifico modello formativo le risorse di docenza non appaiono adeguate a sostenere un raddoppio di carico didattico;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Castellammare di Stabia - via Ponte Persica, 14, proposta dall'istituto «Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia integrata» con sede in Casoria (Napoli), per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

09A06701

DECRETO 29 maggio 2009.

Autorizzazione all'«Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP)» di Roma, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Varese a Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'«Istituto dell'approccio centrato sulla persona» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 29 ottobre 1999 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Firenze e Messina;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP)» di Roma, Firenze e Messina, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 9 ottobre 2001 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Varese;

Visto il decreto in data 20 giugno 2005 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Firenze;

Visto i decreti in data 8 novembre 2005 e 7 dicembre 2005 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Messina;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica periferica da Varese – via F. Albani, 91 - a Milano – via Burlamacchi, 11;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 17 aprile 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 maggio 2009, trasmessa con nota prot. n. 195 del 14 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto dell'approccio centrato sulla persona (IACP)» di Roma abilitato con decreto in data 9 ottobre 2001 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Varese, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la suddetta sede periferica da Varese – via F. Albani, 91 - a Milano – via Burlamacchi, 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

09A06708

DECRETO 29 maggio 2009.

Autorizzazione all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Caserta, un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 5 aprile 2007, con il quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Napoli, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Caserta - via P.P. Pasolini p.co La Selva, 3 -, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 17 aprile 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 maggio 2009, trasmessa con nota n. 195 del 14 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l' Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Caserta – via P.P. Pasolini p.co La Selva, 3 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

09A06709

DECRETO 29 maggio 2009.

Autorizzazione all'«Istituto per lo studio delle psicoterapie - Scuola di formazione in psicoterapie brevi e approccio strategico», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Vibo Valentia a Lamezia Terme.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto per lo studio delle psicoterapie - Scuola di formazione in psicoterapie brevi e approccio strategico» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma e in quella periferica di Vibo Valentia, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto per lo studio delle psicoterapie - Scuola di formazione in psicoterapie brevi e approccio strategico» di Roma e Vibo Valentia, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Bari, Santi Cosma e Damiano e Reggio Calabria;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Reggio Calabria a Catania;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica periferica di Vibo Valentia - via Michelangelo, 25 a Lamezia Terme - via Rocco Scotellaro, 9;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 17 aprile 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 maggio 2009, trasmessa con nota prot. n. 195 del 14 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto per lo studio delle psicoterapie - Scuola di formazione in psicoterapie brevi e approccio strategico» abilitato con decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e Vibo Valentia, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Vibo Valentia - via Michelangelo, 25 - a Lamezia Terme – via Rocco Scotellaro, 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

09A06710

DECRETO 29 maggio 2009.

Autorizzazione all'Istituto «ASPIC - Istituto per la formazione di psicoterapeuti - Scuola di specializzazione quadriennale in psicologia clinica di comunità e psicoterapia umanistica integrata», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 maggio 1994, con il quale l'istituto «Scuola di formazione quadriennale in psicologia clinica di comunità e psicoterapia umanistica integrata - ASPIC» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «ASPIC – Istituto per la formazione di psicoterapeuti – Scuola di specializzazione quadriennale in psicologia clinica di comunità e psicoterapia umanistica integrata» di Roma, via Vittore Carpaccio, 32 - Viale Leonardo Da Vinci, 309 e Lungotevere degli Inventori, 54, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica di Roma sita in Lungotevere degli Inventori, 54 a via Alessandra Macinghi Strozzi, 42/A;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 19 dicembre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 maggio 2009, trasmessa con nota prot. n. 195 del 14 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «ASPIC - Istituto per la formazione di psicoterapeuti - Scuola di specializzazione quadriennale in psicologia clinica di comunità e psicoterapia umanistica integrata» abilitato con decreti in data 9 maggio 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, via Vittore Carpaccio, 32 - Viale Leonardo Da Vinci, 309 e Lungotevere degli Inventori, 54, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede sita in Lungotevere degli Inventori, 54 a Via Alessandra Macinghi Strozzi, 42/A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

09A06685

DECRETO 29 maggio 2009.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva e ipnosi» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui

all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 24 aprile 2008 con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di psicoterapia e criminologia clinica»;

Visto il decreto in data 10 ottobre 2008 con il quale è stata respinta la reiterazione dell'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di specializzazione in ipnosi e psicoterapia cognitiva»;

Vista l'istanza della seconda reiterazione con la quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva e ipnosi» ha chiesto nuovamente l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze, via dei Massoni, 21, presso «Villa Kraft» per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'8 maggio 2009, esaminata la seconda reiterazione dell'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, e dopo aver proceduto ad audire i responsabili della Scuola, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che le argomentazioni relative all'intersecarsi dei due riferimenti teorici e tecnici non risultano aggiungere chiari e convincenti elementi, né si riesce a evincere se i due modelli sono integrati effettivamente o se alcune tecniche di uno sono inserite nell'altro approccio; inoltre i dubbi espressi dalla commissione sull'adeguatezza del modello e del corpo docente che dovrebbe condurre l'attività formativa non sono stati superati dai nuovi elementi informativi emersi nel corso dell'audizione;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva e ipnosi»con sede in Firenze, via dei Massoni, 21, presso «Villa Kraft» per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

09A06686

DECRETO 29 maggio 2009.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano (IPOL)» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo

comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano (IPOL)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Torino, via Nino Costa, 8 e via Guastalla, 13 bis - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'8 maggio 2009, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che le argomentazioni fornite riguardano totalmente e solamente l'ambito concettuale di riferimento della scuola, utilizzando argomenti e linguaggio caratteristici di suddetto ambito, senza alcun riferimento al dibattito internazionale che riconosce metodologie di ricerca condivise e tende a mettere a confronto teorie, modelli e tecniche differenti, allo scopo di evitare il rischio della confirmatorietà autoreferenziale. Ribadisce inoltre la presenza di incongruenze tra le competenze di alcuni docenti e le materie insegnate, sottolineando come in alcuni casi il docente insegni materie evidentemente difformi tra di loro. Il rischio è quindi la tendenza alla «totipotenza» didattica a fronte di specificità richieste dalla competenza didattica specialistica;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto psicoanalitico di orientamento lacaniano (IPOL)» con sede in Torino, via Nino Costa, 8 e via Guastalla, 13 bis, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

09A06687

DECRETO 29 maggio 2009.

Rettifica al decreto di abilitazione dell'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale ad orientamento psicodinamico» ad istituire e ad attivare nella sede di Casapulla un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 con il quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale ad orientamento psicodinamico» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Casapulla (Caserta), via Pizzetti, 10;

Vista la nota di rettifica in data 8 maggio 2009, con la quale l'Istituto suddetto comunicava la variazione del numero civico attribuito alla sede didattica;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica parziale del dispositivo del provvedimento di abilitazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 12 ottobre 2007 citato in premessa, è rettificato parzialmente nel senso che il numero civico della sede didattica dell'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale ad orientamento psicodinamico» sita in Casapulla (Caserta), via Pizzetti, risulta essere 16/18 e non più 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il capo del Dipartimento: MASIA

09A06694

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Mihai Cãtãlin Chermãneanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di rionoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 19 gennaio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Mihai Cătălin Chermăneanu nato a Tulcea (Romania) il giorno 10 gennaio 1980, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā» rilasciato in data 20 settembre 2008 con il n. 42 dalla Universitatea «Ovidius» Costanța - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā Generalā» rilasciato dalla Universitatea «Ovidius» Costanța - Romania - in data 26 settembre 2008 con il n. 42 al sig. Mihai Cătălin Chermăneanu, nato a Tulcea (Romania) il giorno 10 gennaio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Mihai Cătălin Chermăneanu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06768

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Laser Lab S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'articolo 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 17 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 250 del 26 ottobre 2006 con il quale al laboratorio Laser Lab Srl, ubicato in Chieti, Via Custoza n. 31 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 gennaio 2009 e perfezionata in data 27 maggio 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Laser Lab Srl, ubicato in Chieti, Via Custoza n. 31, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (acidità)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (delta K)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Vanadio	EPA 3040A 1996 + EPA 6010C 2007
Composti polari	UNI EN ISO 661: 2005 + EN ISO 8420:2002
Contenuto di acqua	AOAC 984.20 1985
Esteri metilici degli acidi grassi (composizione acidica)	Reg. CE 796/2002 allegato All XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA+ Reg. CEE 1429/1992
Multiresiduale dei fitofarmaci: Pesticidi clorurati: a-HCH, b-HCH, aldrina, pp’-DDE, op’-DDD, op’-DDE, op’-DDT, pp’-DDD, pp’-DDT, lindano (g-HCH), dieldrin, endrin, eptacloro, eptacloroepossido, clordano Fitofarmaci fosforati: clorpirifos,fenitrotion, malation, pirimifos metile, paration etile, paration metile	UNI EN 1528-1/2/3/4 met F:1997
Numero di Iodio	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali (> 0,13 mg/Kg (come Acido Caffeico)	MP 67/C rev 5 2009 Rev. 5
Saggio di Kreiss	NGD C56 - 1979

09A06813

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell’assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007. (Deliberazione n. 1/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall’art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto in particolare l'art. 6-*quater* della predetta legge n. 133/2008, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61 prevede, fra l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006 con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria;

Visto inoltre l'art. 6-*quinquies* della medesima legge n. 133/2008 il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese e prevede che il fondo sia alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82;

Visto in particolare il comma 3 del citato art. 6-*quinquies* che, ai sensi del principio fondamentale stabilito dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto in particolare l'art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)* e b-*bis*) del citato decreto-legge n. 185/2008 il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 — dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, al Fondo sociale per occupazione e formazione e al Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'art. 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e considerato che il rispetto del vincolo di destinazione delle risorse a favore del Mezzogiorno (85 %) e del Centro-Nord (15%) viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte per le finalità di cui al citato comma 1;

Vista la delibera di questo Comitato 28 giugno 2007, n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 253/2007), recante l'assorbimento dei tagli e degli accantonamenti apportati dalla legge finanziaria 2007 al Fondo per le aree sottoutilizzate ex art. 61 legge finanziaria 2003, la riassegnazione parziale delle revoche ex delibera n. 179/2006 e nuove assegnazioni;

Vista inoltre la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di programmazione 2007-2013, ha ripartito le risorse del Fondo per un importo complessivo pari a 63.273 milioni di euro;

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112, in corso di registrazione alla Corte di conti, con la quale è stata, fra l'altro, aggiornata la dotazione del FAS alla luce dei provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata delibera n. 166/2007, per un importo complessivo di 52.768 milioni di euro disponibile per il periodo 2007-2013;

Vista la presa d'atto, da parte della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, dell'Accordo siglato tra il Governo, le regioni e le province autonome il 12 febbraio 2009 con il quale sono state fra l'altro definite, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate disponibili in favore delle regioni e province autonome, valutate in 27.027 milioni di euro e delle Amministrazioni centrali, per un importo di 25.409 milioni di euro, comprensivo dell'assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture disposta con la richiamata delibera n. 112/2008 e di una prima assegnazione di 1.200 milioni di euro a carico delle Amministrazioni centrali rinveniente dalla ricognizione prevista dal citato art. 6-*quater*, la cui disponibilità è stata accertata dal Ministero dello sviluppo economico nelle more della conclusione della ricognizione medesima;

Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico n. 0006590 del 5 marzo 2009 con la quale, fra l'altro, viene ulteriormente aggiornata la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate alla luce delle riduzioni inter-

venute dopo l'adozione della predetta delibera n. 112/2008, per un importo complessivo di 45.080,8 milioni di euro (comprensivo della quota di 1.200 milioni di euro sopra richiamata), con quantificazione delle risorse da assegnare a favore delle Amministrazioni centrali (18.053 milioni di euro) e delle Regioni e Province autonome (27.027 milioni di euro);

Considerato che la suddetta proposta prevede altresì la ripartizione dell'importo di 27.027 milioni di euro tra i singoli Programmi di interesse strategico regionale e interregionale e gli obiettivi di servizio, nonché la modifica di alcuni principi della citata delibera n. 166/2007;

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Ministro dello sviluppo economico al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di intervento volte a fronteggiare la difficile situazione economica che attraversa il Paese;

Delibera:

1. *Aggiornamento della dotazione del FAS.*

1. La dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate ammonta a 45.080,8 milioni di euro come illustrato nella seguente tavola 1:

Tavola 1 – Disponibilità a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate (Valori in milioni di euro)

Disposizione	Importo
Profilo 2007-2013 (tavola 5 delibera n. 112 del 18/12/08)	53.874,0
Art. 6 quater d.l. 112/08	1.200,0
Subtotale (A)	**55.074,0**
Preallocazioni (credito d'imposta occupazione, viabilità provinciale Sicilia e Calabria, Evento G8 in Sardegna, alluvioni Piemonte e Valle d'Aosta)	1.250,0
Copertura tagli delibera n. 50/2007 (Programmazione 2000-2006)	1.106,0
Riduzione ex art. 6 commi 4 bis e 4 ter dl 185/08 (Molise e Puglia)	281,2
Fondo Infrastrutture - Assegnazione Ministero Infrastrutture e Trasporti (delibera 18/12/08)	7.356,0
Subtotale (B)	**9.993,2**
Totale disponibilità (A-B)	45.080,8

1.2 A fronte delle disponibilità accertate sul FAS, di cui al precedente punto 1, l'importo di 45.080 milioni di euro è assegnato come segue:

- per 18.053 milioni di euro a favore delle Amministrazioni centrali, alla cui ripartizione si provvede con altre delibere all'odierno esame di questo Comitato, assicurando, nel complesso, il rispetto della ripartizione territoriale delle risorse tra le macro aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord, nella misura rispettivamente dell85% e del 15%;

- per 27.027 milioni di euro a favore dei programmi strategici di interesse regionale, dei programmi interregionali e degli obiettivi di servizio, ripartiti come illustrato nella seguente tavola 2:

Tavola 2 – Ripartizione tra i programmi di interesse strategico regionale e interregionale e obiettivi di servizio

		Nuovo valore (milioni di euro)
Programmi di interesse strategico regionale e interregionale FAS - Mezzogiorno		**21.831,494**
Programmi di interesse strategico regionale	Abruzzo	811,128
	Molise	452,316
	Campania	3.896,401
	Puglia	3.105,064
	Basilicata	854,412
	Calabria	1.773,267
	Sicilia	4.093,784
	Sardegna	2.162,486
Progetti strategici di interesse interregionale	Energie rinnovabili e risparmio energetico (interregionale)	772,541
	Attrattori culturali, naturali e turismo (interregionale)	898,095
Conseguimento obiettivi di servizio		3.012,000

		Nuovo valore
Programmi di interesse strategico regionale FAS – Centro Nord		**5.195,506**
Programmi di interesse strategico regionale	Piemonte	833,358
	Valle d'Aosta	38,967
	Lombardia	793,353
	Bolzano	80,531
	Trento	54,034
	Veneto	570,466
	Friuli Venezia Giulia	178,207
	Liguria	320,563
	Emilia Romagna	268,088
	Toscana	709,705
	Umbria	237,435
	Marche	225,486
	Lazio	885,313

1.3 In conformità a quanto previsto dall’Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, le risorse regionali rinvenienti dalla ricognizione di cui all’art. 6-*quater*, commi 1 e 2, della legge n. 133/2008 sono riassegnate alle medesime Regioni e Province autonome secondo le seguenti modalità:

a) le risorse assegnate alle regioni e province autonome con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006 non poste a copertura delle riduzioni FAS con la delibera CIPE n. 112/2008, sono riassegnate alle medesime regioni e province autonome dalla data di adozione della presente delibera, in vista della sottoscrizione degli APQ la cui istruttoria era stata sospesa a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 133/2008;

b) le risorse, pari a 276 milioni di euro, già poste a copertura delle riduzioni apportate al FAS con la delibera n. 112/2008, saranno riassegnate alle regioni interessate utilizzando le risorse originate da disimpegni automatici previsti da precedenti delibere di questo Comitato relative alla programmazione 2000-2006.

2. *Modifica di alcuni principi della delibera n. 166/2007.*

Alla luce delle innovazioni legislative introdotte in particolare dall'art. 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112/2008, la delibera di questo Comitato n. 166/2007, fermo restando quanto di essa non esplicitamente richiamato, è così modificata:

2.1 Le risorse del FAS assegnate con precedenti delibere di questo Comitato che non abbiano dato luogo all'assunzione di impegni di spesa giuridicamente vincolanti alle scadenze previste e che non siano oggetto di revoca ai sensi dell'art. 6-*quater* del decreto-legge n. 112/2008 sono revocate e considerate in detrazione dalle assegnazioni già disposte con le medesime delibere, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 1.3.b) in ordine all'importo di 276 milioni di euro.

2.2 Le risorse del FAS assegnate con la presente delibera per le quali non risulteranno rispettate le scadenze per gli impegni di spesa alle date indicate sono revocate.

2.3 Le risorse di cui al precedente punto 1 verranno riprogrammate da questo Comitato, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del Quadro strategico nazionale e nel rispetto della ripartizione delle risorse tra le macro-aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord nella misura, rispettivamente, dell'85% e del 15%.

2.4 L'approvazione e la diffusione dei DUP/DUSS non sono presupposti necessari per il trasferimento delle risorse FAS. Le Amministrazioni centrali presentano, entro il 30 giugno 2009, la pianificazione degli interventi da realizzare con le risorse assegnate, producendo una informativa specifica in cui siano evidenziati, distinti per territorio, gli interventi che le Amministrazioni stesse e le Agenzie ad esse collegate intendono realizzare, non solo con le risorse aggiuntive, ma anche con le risorse ordinarie di politica settoriale. Tale adempimento, in coerenza con le previsioni del QSN, consente l'informativa alle Amministrazioni coinvolte sulle ricadute territoriali degli interventi realizzabili con l'impiego delle risorse disponibili.

2.5 Di norma l'attuazione dei Programmi attuativi nazionale e dei Programmi attuativi interregionali si realizza attraverso lo strumento dell'Accordo di programma quadro allorché sia necessaria la cooperazione interistituzionale sia tra diversi livelli di governo che tra più Amministrazioni centrali e regioni, fermo restando quanto disposto dal punto 2.4.1 della delibera di questo Comitato n. 166/2007;

2.6 Il contenuto minimo delle nuove Intese che dovessero essere sottoscritte prima che si addivenga alla prevista revisione delle Intese e degli APQ, fatto salvo quanto previsto dal punto 2.2 della delibera di questo Comitato n. 166/2007, dovrà prevedere che per ogni priorità tematica siano almeno:

• sintetizzati e condivisi gli obiettivi strategici in comune tra Governo e regione/provincia autonoma ed indicate le risorse nazionali e regionali, comprese le relative fonti di finanziamento, da programmare e gli Accordi di Programma Quadro da attivare;

• esplicitati gli obiettivi da perseguire attraverso modalità di intervento che non implichino forme di cooperazione istituzionale nella fase di attuazione, con l'indicazione delle risorse nazionali e regionali da programmare, comprese le relative fonti di finanziamento;

• indicati gli obiettivi reciproci da assumere con riferimento alle politiche ordinarie.

2.7 Le Intese devono avere un orizzonte temporale in linea con la durata del QSN e la loro modifica o integrazione potrà essere richiesta da una delle parti sottoscrittrici.

2.8 Nei Programmi attuativi FAS nazionali, interregionali e regionali andranno necessariamente individuate le azioni cardine. Le azioni cardine possono essere attuate attraverso la cooperazione Stato-regioni. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 relativamente alla concentrazione delle risorse, alle azioni cardine dovrà essere destinato almeno il 60% delle risorse FAS assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013. Ogni azione cardine, ove si tratti di infrastruttura, ovvero ogni singola componente progettuale infrastrutturale per gli interventi complessi, dovrà disporre di un progetto preliminare approvato sulla base del seguente schema:

• per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle azioni cardine, entro il 31 dicembre 2010;

• per un ulteriore 40 per cento del valore complessivo delle azioni cardine, entro il 31 dicembre 2012;

• per il rimanente 30 per cento del valore complessivo delle azioni cardine, entro il 31 dicembre 2014.

Il mancato rispetto delle soglie indicate comporta la sospensione momentanea del programma nelle more del raggiungimento delle soglie stesse.

Ogni progetto preliminare approvato dovrà essere completo degli elaborati e delle certificazioni previste dalla normativa. Di norma, ogni azione cardine dovrà avere un costo superiore a 25 milioni di euro. Per le azioni cardine di valore inferiore a 25 milioni di euro dovrà essere dimostrata dall'Amministrazione competente l'effettiva portata strategica del progetto con riferimento alla possibilità di conseguire gli obiettivi del programma, anche tenendo conto della dimensione della dotazione finanziaria del programma stesso.

2.9 I Programmi attuativi FAS regionali ed interregionali sono inviati dalle Amministrazioni responsabili al MISE - DSC per la verifica di coerenza ed efficacia programmatica ed attuativa. La verifica è effettuata, nei termini previsti dalla delibera 166/2007, nel rispetto:

• dei criteri e alle regole generali della politica regionale unitaria, compresa l'effettiva applicazione del principio di partenariato istituzionale;

• della strategia del QSN;

• di quanto disposto dal comma 3 del citato art. 6-*quinquies* in ordine alla concentrazione delle risorse su infrastrutture di interesse strategico regionale e dalla presente delibera;

• degli obiettivi dichiarati;

• delle altre linee di intervento finanziate da altre risorse in conto capitale nei medesimi ambiti.

2.10 Il MISE-DSC esamina i programmi di cui al precedente punto 2.9 definiti nell'originario valore stabilito dalla delibera di questo Comitato n. 166/2007, collegando l'impegnabilità annua delle somme eccedenti l'assegnazione delle risorse ora effettuata (pari a circa 1.300 milioni di euro) alla sussistenza di maggiori risorse destinate al FAS, a partire dal 2011, ovvero anticipatamente in un quadro di finanza pubblica più favorevole, ovvero alla disponibilità di risorse già programmate e non utilizzate.

2.11 Entro trenta giorni dall'esame con esito positivo del programma ricevuto, il MISE-DSC trasmette il programma a questo Comitato per la relativa presa d'atto ai fini degli adempimenti di sua competenza, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 6-*quinquies* soprarichiamato.

2.12 In conseguenza della presa d'atto da parte di questo Comitato, il MISE-DSC entro quindici giorni adotta il provvedimento con il quale:

• lo Stato assume l'obbligazione per le quote annuali di risorse FAS indicate nel programma stesso nei confronti della Regione/Provincia autonoma, nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 10, sia per gli strumenti di attuazione diretta che per gli APQ, fermo restando che le erogazioni delle risorse saranno disposte compatibilmente con le risorse disponibili sul FAS all'atto del provvedimento;

• viene avviata la fase di cooperazione istituzionale per la parte da attuarsi tramite APQ, la cui stipula consentirà l'utilizzo delle risorse FAS ivi programmate;

• viene autorizzato l'utilizzo delle risorse FAS per la parte attuata con strumenti diretti.

2.13 Le risorse di ogni Programma attuativo FAS relativo al QSN 2007-2013 destinate complessivamente alle azioni di cui al punto 4.2 della delibera n. 166/2007 sono programmate entro i seguenti limiti calcolati sulla base dell'importo assegnato a ciascun programma dalla medesima delibera n. 166/2007:

- *A)* fino a 500 milioni di euro: max 3,00%;

- *B)* quanto previsto per A + da oltre 500 milioni e fino a 2.000 milioni di euro: max 1,60%;

- *C)* quanto previsto per B + da oltre 2.000 milioni e fino a 4.500 milioni di euro: max 0,5%;

- *D)* quanto previsto per C + oltre 4.500 milioni: 0%.

Per i Programmi attuativi FAS già esaminati alla data della presente delibera, in caso di programmazione eccedente i suddetti limiti, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvederà ad effettuare una raccomandazione specifica all'Autorità di gestione del programma, assegnando un opportuno lasso temporale affinché gli importi siano ricondotti alle percentuali indicate senza pregiudicare l'azione amministrativa che, nell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, avrà cura di tener conto dei suddetti limiti più contenuti.

2.14 Sono ammissibili a finanziamento nei programmi FAS gli interventi ed i progetti la cui spesa sia realizzata a partire dal 1° gennaio 2007.

2.15 Per gli interventi ed i progetti inseriti nei programmi FAS dovranno essere rispettati i seguenti termini per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti:

• 10 per cento delle risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 31 dicembre 2010;

• 40 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 31 dicembre 2012;

• 80 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 31 dicembre 2014;

• 100 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera, entro il 30 giugno 2016.

Il conseguimento delle suddette soglie è correlato alla regolarità dei trasferimenti delle risorse alle Amministrazioni centrali ed alle Regioni e Province autonome.

La quota delle risorse non impegnata alle date indicate è automaticamente revocata e verrà riprogrammata da questo Comitato con le modalità e le procedure di cui al precedente punto 2.3.

2.16 L'Amministrazione beneficiaria delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate usate a copertura, anche parziale, degli interventi dovranno dare pubblicità a tale finanziamento. Il MISE-DSC con apposita circolare disciplinerà le modalità di applicazione di tale procedura.

2.17 Per quanto non espressamente modificato dalla presente delibera restano ferme le disposizioni di cui alla delibera n. 166/2007 richiamata in premessa.

Roma, 6 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrata alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 226

09A06843

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 3 giugno 2009.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma Circ. Rm1 - Rm2 Civitavecchia e Velletri.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: « Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli i e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del Decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione Regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni Regionali e la cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la nota del 15 maggio 2009 con la quale l'Ufficio Provinciale di Roma ha comunicato che dal giorno 11 maggio 2008 al giorno 15 maggio 2009 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare -Circoscrizione di RM1- RM2 Civitavecchia e Velletri;

Vista la nota prot. n. 5765 della Direzione Regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del Contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la nota n. 577 del 28 maggio 2009 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio - Roma esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio Provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio Immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

dal giorno 11 maggio 2009 al giorno 15 maggio 2009 il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Roma circ.ne Rml - Rm2 Civitavecchia e Velletri;

Regione Lazio: Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 3 giugno 2009

Il direttore regionale: MOLINARI

09A06798

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 3 giugno 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Adriano Martinolli D'Arcy, Console onorario della Repubblica del Portogallo in Trieste.

09A06847

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento dell'8, 9 e 10 giugno 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 giugno 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3866
Yen	136,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,000
Corona danese	7,4465
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87090
Fiorino ungherese	287,19
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7060
Zloty polacco	4,5563
Nuovo leu romeno	4,2220
Corona svedese	10,8925
Franco svizzero	1,5166
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9360
Kuna croata	7,3164
Rublo russo	43,5215
Lira turca	2,1594
Dollaro australiano	1,7590
Real brasiliano	2,7388
Dollaro canadese	1,5548
Yuan cinese	9,4803
Dollaro di Hong Kong	10,7491
Rupia indonesiana	13973,65

Rupia indiana	65,9400
Won sudcoreano	1731,15
Peso messicano	18,5345
Ringgit malese	4,8829
Dollaro neozelandese	2,2337
Peso filippino	65,877
Dollaro di Singapore	2,0230
Baht tailandese	47,664
Rand sudafricano	11,3459

Cambi del giorno 9 giugno 2009

Dollaro USA	1,3959
Yen	136,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,796
Corona danese	7,4456
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86320
Fiorino ungherese	280,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6995
Zloty polacco	4,4770
Nuovo leu romeno	4,2015
Corona svedese	10,7995
Franco svizzero	1,5158
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9135
Kuna croata	7,3040
Rublo russo	43,5033
Lira turca	2,1656
Dollaro australiano	1,7571
Real brasiliano	2,7084
Dollaro canadese	1,5402
Yuan cinese	9,5415
Dollaro di Hong Kong	10,8202
Rupia indonesiana	14066,46
Rupia indiana	66,2910
Won sudcoreano	1765,04
Peso messicano	18,6965
Ringgit malese	4,9226
Dollaro neozelandese	2,2385
Peso filippino	66,302
Dollaro di Singapore	2,0357
Baht tailandese	47,733
Rand sudafricano	11,3584

Cambi del giorno 10 giugno 2009

Dollaro USA	1,4102
Yen	138,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,748
Corona danese	7,4462
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85830
Fiorino ungherese	278,17
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6995
Zloty polacco	4,4645
Nuovo leu romeno	4,1970
Corona svedese	10,7296
Franco svizzero	1,5158
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8430
Kuna croata	7,2639
Rublo russo	43,6320
Lira turca	2,1698
Dollaro australiano	1,7387
Real brasiliano	2,7136
Dollaro canadese	1,5500
Yuan cinese	9,6365
Dollaro di Hong Kong	10,9307
Rupia indonesiana	14109,80
Rupia indiana	66,7450
Won sudcoreano	1771,60
Peso messicano	19,1153
Ringgit malese	4,9294
Dollaro neozelandese	2,2257
Peso filippino	66,846
Dollaro di Singapore	2,0431
Baht tailandese	48,010
Rand sudafricano	11,3326

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

09A06846

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Considerato che per mero errore materiale veniva riprortato quale numero del provvedimento ministeriale il 557/PAS.-XVJ/3/22 2004 CE (32) datato 7 dicembre 2005, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2006 - serie generale - relativo al riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi, ai sensi dell'art. 19, comma 3*a)* del decreto 19 settembre 2002, n. 272, il numero 557/PAS.XVJ/3/19/2004-CE (30) emesso il 15 febbraio 2005. Rimangono invariate tutte le altre voci.

09A06799

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria sita nel Comune di Mantova - IES Italiana Energia e Servizi S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot.n. DSA/DEC/2009/0000478 del 25 maggio 2009, è stata rilasciata alla società IES italiana energia e servizi S.p.A., con sede in Genova, via di Sottoripa 1/A, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria sita nel Comune di Mantova (Mantova), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

09A06738

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Meningitec»

Estratto provvedimento UPC n. 271 del 13 maggio 2009

Società: Wyeth Lederle Spa.

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, considerato il particolare utilizzo per il quale la specialità medicinale è indicato, tenuto conto anche dell'eventuale carenza di mercato rappresentata da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Meningitec» 035438047/M - «Sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita in vetro da 0.5 Ml senza ago 035438050/M - «sospensione iniettabile» 10 Siringhe Preriempite in vetro da 0.5 Ml senza ago 035438062/M - «sospensione iniettabile» 1 Siringa preriempita in vetro da 0.5 Ml con ago 035438074/M -«Sospensione iniettabile» 10 Siringhe preriempite in vetro da 0.5 Ml con ago, possono essere dispensati a partire dal 13 giugno 2009, data di scadenza dei trenta giorni previsti dal provvedimento UPC n. 267 del 15 aprile 2009 fino al 15 gennaio 2010 prima data utile entro la quale codesta azienda ha comunicato di poter rendere disponibili sul mercato i lotti di Meningitec prodotti con le modifiche autorizzate dal provvedimento UPC/II/667 del 25 novembre 2008.

09A06403

BANCA D'ITALIA

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Vesuviana, con sede in S. Giuseppe Vesuviano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'8 maggio 2009 tenuta al Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Vesuviana, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 maggio 2009 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il prof. avv. Michele Sandulli è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico.

09A06767

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA

Nomina del Garante del contribuente per la regione Sardegna

Il dr. Alessandro Lener, Presidente della commissione tributaria regionale della Sardegna, in ottemperanza agli articoli 13 e 18 della legge 27 luglio 2000 n. 212, ha nominato con decreto del 19 maggio 2009, prot. n. 2658/09, i componenti dell'Ufficio del Garante del contribuente nelle persone del dott. Carlo Piana, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con l'incarico di Presidente, come componenti il Col. Ris. Giorgio Erriu, già colonnello del corpo della Guardia di finanza, ed il dott. Antonio Aledda, già commercialista, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti della provincia di Cagliari.

L'organo collegiale ha sede presso la direzione regionale delle entrate per la Sardegna, via Bacaredda n. 27 in Cagliari.

09A06684

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-137) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.